

ORIGINALE

C I T T A ' D I B I B B I E N A

(P r o v i n c i a d i A r e z z o)

D E L I B E R A Z I O N E D I G I U N T A C O M U N A L E

N. 140

DEL 30-07-2019

OGGETTO:

**SAGRA DEL RAVIOLI DI PARTINA ORGANIZZATA DALLA SOCIETA'
FILARMONICA "TOBIA SCATOLINI" - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E
CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.**

Oggi 30-07-2019 alle ore 09:00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale di Via di Poggio 1, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

VAGNOLI FILIPPO	SINDACO	Presente
CAPORALI MATTEO	VICESINDACO	Presente
NASSINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
BRONCHI DANIELE	ASSESSORE	Presente
CIPRIANI MARTINA	ASSESSORE	Presente
FRENOS FRANCESCO	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO SAGRA DEL RAVIOLIO DI PARTINA ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' FILARMONICA "TOBIA SCATOLINI" - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

nel corso dei lavori

L'Assessore all'associazionismo, Daniele Bronchi;;

Premesso che fra le finalità perseguitate da questa Amministrazione comunale vi è quella di promuovere l'immagine e la conoscenza del territorio comunale, sostenendo specifiche iniziative di soggetti pubblici e privati in campo sportivo, turistico e culturale;

Vista in proposito la nota pervenuta il 10/07/2019, prot. n. 13515 dalla Società Filarmonica "Tobia Scatolini" di Partina, relativa all'organizzazione della consueta "Sagra del Raviolo", che si svolgerà dal 7 al 10 agosto p.v. nell'omonima cittadina;

Valutato che, con la suddetta comunicazione, si richiede oltre al patrocinio del Comune anche l'esenzione dal pagamento del suolo pubblico temporaneamente occupato per l'occasione e l'uso gratuito di energia elettrica con allacciamento a linee pubbliche;

Richiamato l'art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Dato atto che, al riguardo, sono presenti i seguenti regolamenti:

- Regolamento per la concessione del patrocinio, contributi economici ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche- COSAP, (approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23/01/2003 modificato con delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2017 e n. 6 del 28/02/2018);

Preso atto che, relativamente al divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare spese di sponsorizzazione, introdotto dall'art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, non si configura come sponsorizzazione il sostegno a iniziative organizzate da soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Carta Costituzionale, essendo detto sostegno finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, con particolare riferimento a iniziative volte anche alla promozione del territorio;

Considerato che le attività oggetto del presente atto rientrano nel suddetto quadro normativo in quanto:

- trattasi di attività e iniziative organizzate da soggetto terzo, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Carta Costituzionale, secondo cui l'esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l'ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione;
- l'opportunità fornita da un intervento sussidiario dell'associazione risulta certamente utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, in considerazione del consistente apporto di personale volontario alle attività e iniziative realizzate e dell'esperienza accumulata negli anni dall'associazione richiedente;

Rilevato che:

- la richiesta in questione è pervenuta entro i termini previsti dal Regolamento per la concessione del patrocinio, contributi economici ed altre agevolazioni;
- detta Associazione, iscritta al Registro Comunale delle Associazioni, si fa promotrice di importanti iniziative e manifestazioni volte a valorizzare e promuovere l'abitato di Partina e capaci di calamitare un buon numero di presenze turistiche, soprattutto nel periodo estivo;
- anche in questo caso, si tratta di un'iniziativa che si pone l'obiettivo di promuovere prodotti tipici locali del territorio, riuscendo a coinvolgere nell'organizzazione gran parte della popolazione e che costituisce un'importante occasione di ritrovo e socializzazione, promuovendo e valorizzando anche l'immagine del paese;
- l'evento è coerente con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche ricreative, associative e di promozione del territorio;

Ritenuto, pertanto, di poter:

- riconoscere il patrocinio alla suddetta iniziativa riconoscendone l'importanza aggregativa e le finalità di promozione della conoscenza del territorio e delle sue tradizioni;
- autorizzare la temporanea occupazione dei necessari spazi pubblici con esenzione del pagamento del relativo corrispettivo;
- provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale tramite il preposto Ufficio di Polizia Municipale, nei limiti delle attuali disponibilità di risorse umane e strumentali;

Ritenuto, altresì, di poter concedere l'uso gratuito di energia elettrica con allacciamento a linee pubbliche, tenendo presente che:

- l'associazione organizzatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, al collegamento, dal punto fisso di prelievo ubicato a Partina, in via San Francesco, dietro la chiesa (Kw 4 monofase), ai vari punti di erogazione dell'energia elettrica necessari per la realizzazione della manifestazione, mediante impianti realizzati a norma di legge e certificati da tecnico abilitato;
- il certificato di corretta esecuzione dell'impianto dovrà pervenire al Comune, Servizio Manutenzione, prima della realizzazione dell'evento;
- al termine della manifestazione la stessa associazione dovrà smontare i vari impianti realizzati;

Vista la Direttiva del Ministero del 18 luglio 2018 relativa all'adozione di modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, si evidenzia che la realizzazione della manifestazione di cui trattasi è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa e al rispetto delle necessarie misure di *safety*, in materia di dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

Richiamato altresì l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico – amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;

Dato atto che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerato l'approssimarsi della data di realizzazione dell'iniziativa in oggetto;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il patrocinio di questa Amministrazione comunale alla consueta “Sagra del raviolo” organizzata dalla Società Filarmonica “Tobia Scatolini” di Partina, che si svolgerà nell’omonima cittadina dal 7 al 10 agosto 2019;
2. di concedere la conseguente temporanea occupazione delle aree pubbliche e degli spazi necessari alla realizzazione delle varie iniziative in programma, così come concordate con il competente Servizio di Polizia Municipale, che provvederà alla specifica regolamentazione della circolazione stradale, onde consentire il regolare e sicuro svolgimento dell’iniziativa;
3. di poter accordare l’uso gratuito di energia elettrica con allacciamento a linee pubbliche, tenendo presente che:
 - ~ l’associazione organizzatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, al collegamento, dal punto fisso di prelievo ubicato in via San Francesco, a Partina dietro la chiesa (Kw 4 monofase), ai vari punti di erogazione dell’energia elettrica necessari per la realizzazione della manifestazione, mediante impianti realizzati a norma di legge e certificati da tecnico abilitato;
 - ~ il certificato di corretta esecuzione degli impianti dovrà pervenire al Comune, Servizio Manutenzione, prima della realizzazione dell’evento;
 - ~ al termine della manifestazione la stessa associazione dovrà smontare i vari impianti realizzati;
4. di stabilire che:
 - ai sensi degli art. 5 e 9 del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed altre agevolazioni e dell’art. 21 del Regolamento COSAP, tenuto conto delle rilevanti finalità ricreative, viene accordata l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico temporaneamente occupato per l’occasione;
 - la realizzazione della manifestazione di cui trattasi è subordinata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa e al rispetto delle necessarie misure di *safety*, in materia di dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone;
 - l’Associazione organizzatrice è l’unica responsabile per eventuali danni causati a cose e persone e pertanto è tenuta ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti utili alla salvaguardia della pubblica incolumità, al rispetto delle vigenti normative di sicurezza in materia di impiantistica elettrica, a garantire il rispetto di tutte le vigenti normative igienico - sanitarie e commerciali riferibili al caso specifico;
5. di dare atto infine che, oltre all’esenzione concessa, non si rilevano costi a carico dell’Ente dal momento che l’allacciamento a linee pubbliche rientra nelle gratuità previste per il comune nel recente contratto di affidamento, a soggetto esterno, del servizio di pubblica illuminazione, gestione e manutenzione dei relativi impianti;
6. ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si approva l’allegata tabella (All. A) contenente tutti i dati da pubblicare sul link “amministrazione trasparente” del sito internet del Comune;
7. ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà provveduto alla pubblicazione sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;

8. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi comunali di Polizia Municipale, Manutenzione e Commercio, oltre che comunicarne il contenuto all'associazione richiedente;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
2. **Successivamente**, stante la necessità di dare tempestiva risposta all'associazione richiedente, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.FILIPPO VAGNOLI

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.